



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE

A.P.P.C.

Capo 1º Titolo - Scopo - Sede - Durata

ART. 1

E' costituita in Genova, sotto la denominazione Associazione Piccoli Proprietari Case un'associazione che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela degli interessi dei piccoli proprietari di beni immobili.


Rientra nei fini dell'associazione, l'istituzione di speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei soci.

L'associazione intende promuovere ed organizzare incontri, dibattiti per meglio raggiungere lo scopo sociale.

ART. 2

Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l'associazione:

- a) promuove, anche in collaborazione con associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari di beni immobili;
- b) svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento;



c) consente l'associazione di circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi.

ART. 3

L'associazione ha sede in Genova e svolge la propria attività nell'ambito nazionale.

ART. 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 5

L'Associazione non ha scopo di lucro. Alle spese correnti per il funzionamento si provvede mediante:

- a) quote di iscrizione "una tantum"
- b) contributi associativi periodici
- c) contribuzioni associative straordinarie
- d) elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati.

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementare il patrimonio stesso.*

ART. 7

I soci possono essere:

- ordinari

- onorari



• Possono far parte dell'Associazione come soci ordinari tutti coloro (persone fisiche e condomini), che condividono e accettano gli scopi dell'Associazione e si obbligano a rispettarne lo Statuto.

• Possono essere Soci Onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all'Associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali.

• I Soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea.

La domanda di ammissione a socio deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettare gli obblighi dello Statuto.

L'iscrizione a socio si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e rinnovata annualmente.

L'accettazione della domanda di ammissione è subordinata all'approvazione del comitato esecutivo.

ART. 9 La decisione del comitato è inappellabile e non soggetta a motivazione.

ART. 10 L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dalla Statuto. Il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi pende

qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione.

Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta dalla propria al Consiglio Direttivo.

Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell'art.

5 dello Statuto.

ART. 11

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni

b) per cancellazione deliberata dal Collegio dei Provvidi

c) per incompatibilità del comportamento del socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.

ART. 12

L'Associazione si articola in una sede centrale (Genova) ed in più sedi periferiche che potranno essere costituite in ogni comune del territorio nazionale.

Le.

ART. 13

Ogni sede potrà decentralizzare la propria attività nell'ambito comunale costituendo sezioni locali ed operare anche in comuni limitrofi nel quali non sia ancora costituita una sede comunale.



CAPO 2°

ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea nazionale dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo nazionale;
- 3) il Comitato Esecutivo nazionale;
- 4) il Presidente nazionale;
- 5) il Collegio dei Problemi;
- 6) il Collegio Sindacale.

Gli organi nazionali hanno sede presso la sede gen-

rale dell'Associazione.

ART. 15 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i suoi Soci ordinari al sensi dell'art. 7 regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi e per i quali non sia intervenuto provvedimento di sospensione, a seguito delle procedure disciplinari di cui agli artt. 11 e 35. Ogni Socio che ha diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altri Soci, ma non sono ammesse più di due deleghe ad una stessa persona.

ART. 16

L'assemblea si riunisce, in Genova, in sessione ordinaria e straordinaria. Essa è convocata con avviso e-

sposto nella sede sociale o sulla Stampa, qualora
lo deliberi il C.E. mediante lettera da inviarsi
almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea ordinaria, oltre alle competenze previste dal presente Statuto:

- a) determina i programmi generali dell'Associazione
 - b) esprime i pareri, formuli ~~avvoti~~ e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti la Associazione e la realizzazione degli scopi sociali
 - c) approva il bilancio preventivo e il rendiconto della Associazione
 - d) elegge ogni 4 anni, con votazione separata, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proibiviri ed il Collegio Sindacale

L'Assemblea straordinaria approva le seguenti delibere:

- a) delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto;
- b) delibera sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione, nonchè sulla destinazione finale dei beni sociali.

ART. 17

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta ogni 4 anni entro il 30 Aprile per l'ademp-

l'Assemblea straordinaria secondo l'articolo 16 lett. c) e l'adempimento dei compiti previsti dall'art. 16 lett. c).

Quella straordinaria ogni qual volta il C.D. lo ritiene necessario o quando ne facciano richiesta motivata al C.D. almeno trenta soci.

ART. 18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, il Vice o il Consigliere più anziano in età.

L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed avendo tutti diritto al voto. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un'ora dalla prima.

ART. 19 Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 20 L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci iscritti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 21

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da un numero di membri determinato dal Presidente e non inferiore a 1 Membro ogni 200 iscritti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni dalla data dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario nazionale che compongono il COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE.

ART. 22

Quando nel C.D. venga a ridursi per qualsiasi ragione, il numero dei componenti, subentreranno in carica, nell'ordine, altri soci alla scelta dei quali si procederà per cooptazione da parte dei Consiglieri in carica salvo in questo caso la ratifica da parte dell'Assemblea.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) promuovere le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire gli fini dell'Associazione autorizzando le spese relative per la straordinaria am-

ministrazione;

b) esegue gli adempimenti previsti dal presente Statuto e promuove l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell'Associazione;

d) propone al Collegio dei Procuratori l'esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni disciplinari previste dall'art. 35;

e) propone all'Assemblea l'ammontare della quota di iscrizione del contributo annuale e delle contribuzioni straordinarie come indicato all'art. 5;

f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali proposte di modifiche dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell'Associazione;

g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi speciali ai suoi componenti e/o ai Soci; con o senza compenso;

h) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 24

Il Comitato Esecutivo Nazionale:

1) attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo;

tivo e le deliberazioni dell'Assemblea.

2) decide sull'ammissione dei nuovi soci dell'Associazione;

3) Gestisce la ordinaria amministrazione dell'Associazione liberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i compensi e/o rimborsi spese di ogni incarico (art. 23 punto g). A tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima del 180% dell'entrata dell'anno.

4) Compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri. Qualora venga a mancare tale maggioranza, trascorsa mezz'ora dall'ora fissata per la riunione, le sedute sono valide se è presente almeno un terzo dei Consiglieri.

A parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione. Il Socio facente parte del C.D. che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimis-

Il Consigliere Consigliario dal Consiglio ed è sostituito da altro Socio secondo quanto previsto dall'art. 22.

Il C.D. ha facoltà di valersi della collaborazione di quei soci che esso inviti a partecipare, con funzioni consultive, ad una o più delle sue riunioni.

Il C.D. ha facoltà di ammettere alle proprie sedute uno o più consultori scelti fra gli appartenenti alle Associazioni associate.

ART. 26* DEFINIZIONE DI RIUNIONE
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi su convocazione del Presidente o del Segretario.

ART. 27
Delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale.

ART. 28 IL PRESIDENTE
Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Segretario eletti dal C.D. nazionale a norma dell'art. 21, restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili.

L'elezione può essere fatta per acclamazione oppure per alzata di mano.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il C.D. ed il C.E. In caso di assenza o impedimento lo sostituiscono nell'ordine, il Vice-Presidente o il Segretario.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, ne dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal C.D. e dal C.E.

Il Vice-Presidente ed il Segretario coadiuvano il Presidente, il quale può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza.

Nei casi di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del C.D. MA DEVE RIFERIRE ALLO STESSO, alla sua prima riunione, per le opportune ratifiche.

ART. 29

IL SEGRETARIO

Il Segretario, previo avallo del Presidente, promuove, segue ed organizza l'attività dell'Associazione, coordina e dà impulso all'attività delle sedi periferiche, cura i contatti con le forze politiche e sociali.

ART. 30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti. I tre membri componenti effettivi del Collegio appena eletti si riuniscono e procedono all'elezione nel proprio seno, per acclamazione o per alzata di mano, del Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dura in carica 4 anni. Su proposta del



C.D. il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari in merito.

Al Probiviri compete, altresì, dirimere ogni eventuale controversia che possa insorgere fra i soci ed il C.D.

I Probiviri possono partecipare di diritto alle sedute del C.D. con voto consultivo.

Quanto all'esercizio dei poteri di disciplina, si ritiene che la disciplina deve essere esercitata in base alle norme statutarie e gli elementi di fatto, domandati all'Assemblea o al preposto della sede, nonché allo stesso comune preesistente al capitolo 22.

CAPO 3°

ART. 31 ORGANI DELLE SINGOLE SEDI

Ogni sede deve avere i seguenti organi:

- 1) l'Assemblea degli iscritti ad ogni singola sede;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Revisore dei conti;
- 7) il Collegio dei Probiviri.

Le funzioni e le competenze e la durata in carica di ciascun organo sono, nell'ambito della singola sede, quelle previste dal presente Statuto per i corrispondenti organi nazionali.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.

Le funzioni e le competenze del Comitato Esecutivo sono attribuite al Consiglio Direttivo.

Quelle del Collegio Sindacale sono attribuite al Revisore dei conti.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei conti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

ART. 32

Ogni sede deve operare nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dalla Assemblea Nazionale, diretta ed attuata dagli organi nazionali.

ART. 33

Le sedi dell'Associazione hanno l'autonomia contabile ed amministrativa. Nelle casse nazionali dell'Associazione deve essere versato trimestralmente il 20% dei contributi associativi di ogni singola sede.

Alla sede centrale dovranno essere comunicate trimestralmente le proposte dei nuovi soci, che il C.E. potrà accettare entro un mese dal ricevimento.

ART. 34

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per otto anni dall'approvazione di questo Statuto gli organi direttivi della sede di Genova fungeran-

no da organi nazionali e le casse della sede di Genova fungeranno da casse nazionali.

ART. 35

Il Collegio Probivirale applica il provvedimento di cancellazione del socio nel caso di comportamenti che reghino nocimento al prestigio ed agli interessi materiali dell'associazione o che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli Organi Direttivi.

Il Collegio dei Probiviri può, per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il Socio in pendenza di procedimento disciplinare.

Ai fini normativi il socio cancellato è assimilato al socio dimissionario.

ART. 36

Il collegio sindacale si compone di 3 membri effettivi e 1 supplente e verifica le operazioni contabili ed il rendiconto annuale sul quale presenta una relazione all'assemblea ordinaria.